



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 3744

Seduta del 11/07/2012

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
MARGHERITA PERONI
MARCELLO RAIMONDI
GIOVANNI ROSSONI
LUCIANA MARIA RUFFINELLI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Valentina Aprea

Oggetto

INDICAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E ALLA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E MODIFICA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI RELATIVI ALL'ANNUALITA' 2013/14

Il Dirigente

Pietro Buonanno

Il Direttore Generale Maria Pia Redaelli

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 “Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997”;
- la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
- la D.G.R. n. VII/48116 del 14 febbraio 2000, “Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche - Piano regionale sulla base dei piani provinciali ai sensi del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233”;
- la D.G.R. n. IX/3039 del 22 febbraio 2012 “Approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2012/2013 (D.P.R. 233/98)”;
- il D.D.G. n° 12896 del 29 dicembre 2011 “Piano Regionale dei Servizi del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi dell'art. 7 c. 6 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19”, e le sue successive modifiche e integrazioni intervenute con DD.GG. n° 795 del 7 febbraio 2012 e n° 1137 del 17 febbraio 2012;

RICHIAMATI gli atti di programmazione regionale ed in particolare il PRS della IX Legislatura, approvato con D.C.R. n. 56 del 28 settembre 2010 nonché la proposta di approvazione del Documento Strategico Annuale approvato con D.G.R. n. IX/2034 del 28 luglio 2011 e la relativa risoluzione del Consiglio regionale n. IX/276 del 8 novembre 2011, che evidenzia i principi dell'investimento sull'educazione dei giovani e la creazione di sinergie e complementarietà tra il sistema di istruzione e formazione formativo e l'offerta lavorativa quali fattori strategici di crescita e di sviluppo del capitale umano e di competitività del sistema socio-economico lombardo;

ATTESO che ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 19/07:

- spettano alla Regione le competenze circa la definizione degli indirizzi di programmazione e l'approvazione dei piani regionali di organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa di tutto il sistema di istruzione e formazione;
- spettano alle province e ai comuni, in attuazione delle rispettive competenze programmatiche, in coerenza con gli indirizzi e i criteri regionali, l'organizzazione della rete scolastica e la definizione del piano provinciale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dei servizi, espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda;

DATO ATTO in particolare che l'art. 7 della L.R. n. 19/2007 prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi ed aggiorni periodicamente gli indirizzi pluriennali e i criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione;

PRESO ATTO che con il "Piano di Azione Regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo", approvato con D.C.R. n. IX/365 del 7 febbraio 2012, sono stati definiti i contenuti della programmazione pluriennale unitaria delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario;

CONSIDERATO che tali indicazioni del Piano di Azione Regionale costituiscono indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa in Lombardia;

DATO ATTO altresì che il DL n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/11, prevede all'art. 19 i seguenti commi:

- 4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche;
- 5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome;
- 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, alle istituzioni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA); con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche, individuate anche tra quelle cui si applichi il medesimo comma 5. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite massimo del 10 per cento dei risparmi recati dal presente comma;

TENUTO CONTO che:

- con sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 4, del sopra richiamato D.L. n. 98 del 2011, trattandosi di norma di dettaglio invasiva delle competenze regionali circa la programmazione del dimensionamento e della rete scolastica;
- la medesima sentenza 147/2012 ha dichiarato invece non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 5 del medesimo D.L. n. 98 del 2011 argomentando che tale disposizione si propone di ridurre il numero dei dirigenti scolastici al fine di contenimento della spesa pubblica, materia rientrante nell'ambito della competenza statale;
- con D.G.R. n. IX/3039 del 22/02/2012 la Giunta regionale aveva provveduto in precedenza ad approvare il piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2012/2013 sulla base delle proposte formulate dalle Province e dai Comuni;

CONSIDERATO che:

- i presupposti sulla base dei quali è stato approvato il piano di cui alla D.G.R. n. IX/3039 sono coerenti con gli indirizzi pluriennali e i criteri del Piano di Azione Regionale approvato con D.C.R. 7 febbraio 2012, n. IX/365. In particolare la scelta di verticalizzazione delle autonomie scolastiche del primo ciclo in istituti comprensivi, sulla base di un dimensionamento medio di 1.000 alunni nelle aree di pianura e di 500 nelle aree montane, garantisce



Regione Lombardia

LA GIUNTA

continuità didattica e favorisce la razionalizzazione della rete scolastica e dei servizi collegati, ottimizzando il rapporto tra docenti e studenti e stabilizzando nel tempo le autonomie scolastiche ed i rispettivi organici;

- i commi 5 e 5bis dell'art. 19 del DL 98/11 restano in vigore;
- è opportuno consolidare la programmazione della rete scolastica regionale già prevista per l'a.s. 2012/13, confermando i medesimi principi per l'a.s. 2013/14, al fine di garantire equità di trattamento tra le diverse realtà territoriali provinciali;
- sono stati sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto in data 21 giugno 2012;
- gli orientamenti regionali sono stati condivisi con le Amministrazioni provinciali, ANCI Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale in apposito incontro del 28 giugno 2012;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle considerazioni sopra esposte:

- di confermare il piano di organizzazione della rete scolastica di cui alla D.G.R. n. IX/3039 per l'a.s. 12/13;
- di prevedere che la programmazione per l'a.s. 2013/14 avvenga in continuità con la programmazione dell'a.s. 2012/13 e sulla base delle indicazioni attuative di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di fornire altresì, mediante il medesimo allegato 1 e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri del Piano di cui alla D.C.R. IX/365, indicazioni attuative anche per la programmazione dell'offerta formativa in quanto strettamente connessa e collegata all'organizzazione della rete scolastica e alla programmazione dei servizi di istruzione e formazione sul territorio regionale;
- di aggiornare al 31 ottobre 2012 il termine precedentemente fissato dalla d.g.r. n. IX/3039, per l'invio da parte delle Province della programmazione del dimensionamento della rete scolastica unitamente alla programmazione dell'offerta formativa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, relativo alle indicazioni per il completamento delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica e alla definizione dell'offerta formativa;
2. di stabilire al 31 ottobre 2012 il termine per l'invio da parte delle Amministrazioni Provinciali dei rispettivi provvedimenti di competenza inerenti la programmazione dell'organizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'annualità 2013/14;
3. di pubblicare il presente atto sul BURL nonché sul sito Internet della Regione Lombardia all'indirizzo www.istruzione.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

INDICAZIONI PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E ALLA DEFINIZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

PREMESSA

Il “Piano di Azione Regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo”, approvato con deliberazione consiliare n. IX/365 del 7 febbraio 2012, ha delineato gli indirizzi quinquennali ai quali deve uniformarsi lo sviluppo della rete scolastica regionale.

In particolare il Piano promuove l'innovazione della programmazione della rete scolastica attraverso un approccio organico ed integrato tra i diversi ambiti: dimensionamento delle istituzioni scolastiche, punti di erogazione del servizio, interventi di edilizia scolastica e offerta formativa. L'obiettivo è sviluppare i presupposti affinché la scuola sempre più risulti, da una parte, adeguata ed attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative anche nelle modalità innovative richieste dal momento e dal contesto e, dall'altra, quale nodo di una rete culturale e sociale che si estende a tutta la comunità in tutti i momenti della giornata per costituire il motore ed il riferimento del territorio e del sistema sociale ed imprenditoriale.

In tale contesto Regione Lombardia conferma e rafforza il ruolo della programmazione a livello territoriale e la piena responsabilità, anche quali soggetti promotori, degli enti locali, delle parti economiche e sociali nel fare emergere i bisogni, nel rafforzare i partenariati, nella mobilitazione delle risorse siano esse economiche che organizzative importanti per dar forza al processo ed incisività alle azioni.

L'obiettivo è sviluppare i presupposti affinché la scuola sempre più risulti, da una parte, adeguata ed attuale rispetto alle prioritarie esigenze educative e formative anche nelle modalità innovative richieste dal contesto e, dall'altra, quale nodo di una rete culturale e sociale che si estende a tutta la comunità in tutti i momenti della giornata per costituire il motore ed il riferimento del territorio e del sistema sociale ed imprenditoriale.

La revisione della rete scolastica, collegata all'adeguamento del patrimonio edilizio intende quindi rispondere alle nuove esigenze di ottimizzazione del rapporto tra docenti e studenti, anche a seguito del piano programmatico del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca che richiede di porre particolare attenzione all'effettiva capacità dei plessi scolastici di mantenere un numero di studenti effettivi adeguato agli standard nazionali di riferimento e orientato ad un aumento dell'efficienza.

Inoltre il potenziamento dell'offerta formativa passa attraverso la promozione di dinamiche competitive che non dipendono esclusivamente dalla scelta della persona e dell'impresa, ma che vedono nella premialità e nei sistemi di accreditamento il loro punto chiave.

Tali indicazioni del Piano di Azione Regionale costituiscono indirizzi pluriennali e criteri per la redazione dei piani provinciali dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione.

Il presente provvedimento fornisce pertanto indicazioni operative per una piena attuazione di tali indirizzi con specifico riferimento ai temi del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa.

1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La programmazione e lo sviluppo del sistema di istruzione e formazione deve innanzitutto ispirarsi ai principi delineati dalla L.R. 19/07: centralità della persona, funzione educativa della famiglia, libertà di scelta e pari opportunità di accesso ai percorsi, libertà di insegnamento e valorizzazione delle professioni

educative, autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi.

Un sistema educativo dunque che sia in grado di ridefinire le proprie strategie e metodologie di insegnamento, le relazioni fra docente e studente, gli spazi e gli ambienti educativi al fine di garantire un apprendimento inclusivo, attivo, collaborativo ed intenzionale anche in coerenza dei principi definiti dall'Agenda Europea 2020.

Occorre garantire l'eccellenza e l'equità del sistema di istruzione e formazione professionale favorendo l'iniziativa dei cittadini singoli o associati, valorizzando gli enti territoriali e le autonomie funzionali, promuovendo l'integrazione delle diverse componenti del sistema educativo con l'ambito territoriale di riferimento, anche attraverso modelli organizzativi che garantiscono l'integrazione dei servizi e la corresponsabilità dei soggetti coinvolti.

La valorizzazione del capitale umano passa necessariamente attraverso il riconoscimento del merito e del talento, promuovendo contesti stimolanti e motivanti per l'apprendimento e favorendo le iniziative promosse da cittadini, famiglie, imprese, terzo settore.

In ragione di tali principi la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa deve essere mirata allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguata alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, orientata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento. Deve inoltre favorire l'inserimento delle persone in condizione di svantaggio individuale e promuove specifiche iniziative per l'integrazione sociale.

Il processo di programmazione deve pertanto:

- promuovere l'integrazione e la coerenza tra i diversi cicli di istruzione (primaria, secondaria e terziaria), favorendo il rapporto tra le istituzioni scolastiche, enti e centri di formazione professionale, università, altre agenzie formative nell'obiettivo dell'utilizzo ottimale e della integrazione delle diverse risorse formative;
- garantire ai diversi territori e alle comunità locali un'offerta ricca ed articolata di opportunità in modo da favorire il diritto all'istruzione e la corrispondenza con le vocazioni culturali, produttive, formative, occupazionali;
- favorire il consolidamento dell'interlocuzione tra enti locali, autonomie scolastiche, autonomie funzionali, parti sociali e produttive, promuovendo l'attivazione di strategie unitarie di sviluppo del territorio.

Tale processo viene attuato dalle autonomie locali, in coerenza con gli indirizzi definiti dalla Regione ed in attuazione del principio di sussidiarietà secondo le rispettive competenze.

La definizione della rete e della sua offerta formativa deve essere costruita tenendo conto del contesto sociale, economico e territoriale di riferimento, avvalendosi di un utilizzo puntuale e coerente dei sistemi informativi sia dal punto di vista procedurale, attraverso l'Anagrafe Regionale degli Studenti, sia in relazione all'analisi ed interpretazione dei dati statistici.

2. DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA

- 2.1
Quadro normativo di riferimento
- L. 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane";
 - D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
 - D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59 del 16 luglio 1997";

- DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- D.Lgs. 14 febbraio 2004, n. 59 recante "Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art.1 L. 28 marzo 2003, n.53";
- D. Lgs. 17 ottobre 2005 n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003 n. 53";
- L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- D.M. 25 ottobre 2007 "Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- D.L. n. 112 del 23 giugno 2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 ed in particolare l'art. 64;
- L. 30 ottobre 2008, n. 169 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" che prevede per la scuola primaria la costituzione di classi affidati ad un unico insegnante e funzionanti con un orario a 24 ore settimanali;
- D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 in particolare commi 4 e 5 dell'art. 19 "Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica";
- DCR 7 febbraio 2012 - n. IX/365 "Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo"
- D.G.R. n. VII/48116 del 14 febbraio 2000, "Dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche - Piano regionale sulla base dei piani provinciali ai sensi del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233".

2.2 Indicazioni generali

La Giunta Regionale approva annualmente le modifiche al Piano regionale di dimensionamento di cui alla D.G.R. 48116/2000 sulla base delle richieste di revisione avanzate dagli Enti Locali (Comuni e Province) ed in relazione ad esigenze e variazioni connesse all'ottimale organizzazione della rete scolastica.

Le richieste di revisione sono approvate dall'organo competente garantendo la partecipazione e condivisione con il territorio e con le autonomie scolastiche.

La programmazione della rete deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto di riferimento che tiene conto delle dinamiche sociali di carattere territoriale, del trend demografico, della logistica e dei collegamenti, della dotazione strutturale degli edifici, dell'organizzazione dei servizi complementari.

La programmazione deve essere articolata tenendo conto dei seguenti orientamenti:

- funzionalità dell'organizzazione ai bisogni degli studenti e al loro diritto d'istruzione;
- coerenza con le caratteristiche delle comunità e dei diversi bacini di utenza, tenendo conto anche della presenza a livello territoriale di forme associative tra Enti Locali;

- stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche, privilegiando le istituzioni che evidenziano un trend positivo a preferenza di quelle che manifestano la tendenza a perdere i requisiti prescritti;
- valorizzazione delle molteplici funzioni di servizio che ciascuna istituzione svolge, con particolare attenzione alle realtà territoriali più dinamiche;
- ottimizzazione del rapporto tra docenti e studenti, ponendo particolare attenzione all'effettiva capacità dei plessi scolastici di mantenere un numero di studenti effettivi adeguato agli standard nazionali di riferimento e orientato ad un aumento dell'efficienza;
- promozione della funzione di servizio delle strutture scolastiche rispetto alla comunità locale;
- garanzia di un'equilibrata distribuzione e presenza delle strutture sul territorio, tenendo anche conto delle rispettive offerte formative.

2.3.
*Dimensionamento
del primo ciclo*

Per quanto concerne l'organizzazione della rete scolastica regionale di primo ciclo, si conferma la necessità di completare il processo di verticalizzazione in istituti comprensivi delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente in direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado.

I nuovi istituti comprensivi dovranno essere definiti sulla base di soglie dimensionali di almeno 1.000 alunni, ridotti ad almeno 500 alunni per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani¹.

In casi limitati e sporadici tali soglie dimensionali potranno essere derogate sulla base di specifiche ragioni di carattere geografico e socioeconomico quali:

- condizioni eccezionali in termini territoriali e logistici tali da non consentire una diversa configurazione dell'autonomia;
- presenza di un trend demografico che consenta in via previsionale di raggiungere le soglie previste dalla norma a breve termine;
- presenza di una serie storica degli studenti che denota una consistenza media in linea con le soglie prefissate, tenendo conto anche dell'eventuale presenza di CTP collegati all'autonomia.

Anche in caso di deroga, è necessario che venga garantito in ciascuna autonomia il rispetto dei parametri definiti dai commi 5 e 5 bis dell'art. 19 del DL 98/11 (almeno 600 alunni in pianura e almeno 400 nelle aree montane e nelle piccole isole).

In ogni caso è opportuno che le soglie dimensionali di 1.000 alunni in pianura e 500 alunni nelle realtà montane e nelle piccole isole siano garantite a livello di media provinciale.

Resta inoltre inteso che gli istituti comprensivi preesistenti dovranno comunque garantire il rispetto dei parametri definiti dai commi 5 e 5 bis dell'art. 19 del DL 98/11 (600 alunni in pianura e 400 nelle aree montane e nelle piccole isole).

2.4
*Dimensionamento
del 2° ciclo*

Per quanto concerne le autonomie scolastiche di secondo ciclo, è necessario provvedere ad una programmazione della rete che consenta il rispetto della soglia dimensionale di 600 alunni per autonomia, ridotta a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani.

¹ La valutazione della rispondenza agli indici di riferimento dovrà essere condotta tenendo conto del numero di alunni utilizzato per la definizione dell'organo di diritto dell'anno scolastico precedente a quello oggetto di programmazione.

3. PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA SCOLASTICA E FORMATIVATA DEL SECONDO CICLO

- 3.1
Quadro normativo
di riferimento
- L. 28 marzo 2003 n. 53, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”, ed in particolare gli articoli 1,2,3, e 7;
 - D.Lgs. 1 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della L. 28 marzo 2003, n. 53”;
 - L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
 - D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, convertito con modificazioni dalla L. legge 2 aprile 2007, n. 40;
 - D.P.R. nr. 87 del 15 marzo 2010 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell’art. 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”
 - D.P.R. nr. 88 del 15 marzo 2010 “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell’art. 64, comma 4, del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, che prevedono anche la possibilità di utilizzare una quota dei curricoli quali spazi di flessibilità e l’ulteriore articolazione in opzioni delle aree di indirizzo;
 - D.P.R. nr. 89 del 15 marzo 2010 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
 - D.M. n. 4 del 18 gennaio 2011 di adozione delle Linee Guida, di cui all’Allegato A) dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
 - Accordo territoriale dell’8 febbraio 2011 tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in attuazione della Intesa siglata in sede di Conferenza Unificata 16 dicembre 2010, riguardante la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali ed i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
 - D.D.U.O. n. 12564 del 2 dicembre 2010, “Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale a partire dall’anno formativo 2011/2012” verifica oggetto esatto;
 - D.I. del 11 novembre 2011 di recepimento dell’Accordo tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011;
 - D.D.G. 24 ottobre 2011 n. 9798 “Recepimento delle aree professionali ai sensi dell’accordo in conferenza unificata del 27 luglio 2011 e degli standard formativi minimi di apprendimento, dei modelli di attestazione finale e intermedia e delle figure del repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’accordo in conferenza stato regioni del 27 luglio 2011”;
 - Circ. n.14 - Prot. n. 326 “Integrazione C.M. 110 del 29 dicembre 2011 - Iscrizioni alle

classi terze degli istituti tecnici e professionali - iscrizione ai percorsi IFP”, con la quale il MIUR comunica che nella seduta del 19 gennaio 2012 è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome sugli schemi di decreti interministeriali relativi alle opzioni degli Istituti Tecnici e Professionali, fornendo gli elenchi nazionali delle opzioni relative agli Istituti Tecnici e agli Istituti Professionali;

- Dir. 16 gennaio 2012, n. 4 - Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
- Dir. 16 gennaio 2012, n. 5 - Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87.
- D.C.R. 7 febbraio 2012 - n. IX/365 “Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo”.

3.2

Indicazioni operative

In attuazione della legge 19/2007 la Direzione regionale competente adotta il piano regionale dei servizi che garantisce l'offerta scolastica e formativa sul territorio regionale.

Il piano garantisce l'offerta scolastica e formativa, individuando i servizi e i percorsi essenziali, che assicurano il diritto all'istruzione e alla formazione sull'intero territorio regionale.

Il piano viene adottato sulla base dei Piani provinciali dei servizi che sono espressione delle specifiche esigenze educative e formative del territorio e della connotazione territoriale della domanda.

Resta ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative nell'istituire percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La programmazione dell’offerta formativa deve essere definita a partire da un’analisi complessiva del contesto di riferimento che tenga conto delle dinamiche sociali territoriali e del trend demografico, della logistica e dei collegamenti, della composizione del tessuto economico e produttivo, dell’organizzazione dei servizi complementari.

La programmazione dei servizi ed in particolare dell’offerta formativa del secondo ciclo si uniforma ai seguenti indirizzi:

- condivisione e partenariato con le autonomie locali e funzionali, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con le sue articolazioni territoriali, con gli organismi di rappresentanza delle realtà economiche e sociali;
- adeguata distribuzione sul territorio tenendo conto dei trend demografici, degli effettivi bacini di utenza, dei punti di accesso ai servizi, delle realtà territoriali confinanti anche relative ad altre province;
- completezza e complementarietà dei percorsi, garantendo un’articolazione adeguata ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni;
- collegamento con le realtà territoriali più dinamiche e con la composizione del tessuto produttivo e delle filiere locali;
- mantenimento dei percorsi che hanno ottenuto nel tempo buoni risultati in termini di numero iscritti e di *performance* dal punto di vista formativo ed occupazionale, in coerenza con l’evoluzione della domanda e con i profili professionali richiesti dal mercato del lavoro;
- eliminazione delle offerte “silenti” che nell’arco dell’ultimo biennio non abbiano raccolto adesioni sufficienti all’attivazione dei relativi percorsi;
- integrazione con l’offerta terziaria di carattere accademico e non.